SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 febbraio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012.

Attribuzione alla dott.ssa Elisabetta Belgiorno, dell'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. (13A01306) *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Bergolo e nomina del commissario straordinario. (13A01302) *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Lavello e nomina del commissario straordinario. (13A01303) *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Rovella e nomina del commissario straordinario. (13A01307). . . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 dicembre 2012.

Modalità attuative per l'erogazione delle risorse oggetto di accantonamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (13A01305). . . . . . . *Pag.* 4

DECRETO 24 gennaio 2013.

Disciplina delle nuove modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi statali assegnati in attuazione dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. (13A01275). . . . . *Pag.* 5

DECRETO 1° febbraio 2013.

Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi. (13A01304) . . . . *Pag.* 11

DECRETO 1° febbraio 2013.

Disposizioni applicative della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, dei dati e delle informazioni sui casi di sospetta falsificazione dell'euro. (13A01308). *Pag.* 13

Ministero della salute

DECRETO 30 gennaio 2013.

Determinazione delle quote di sostanze stupefacenti e psicotrope, già attribuite alla ditta Fidia Farmaceutici S.p.A., che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2013, dalla ditta Olon S.p.A. (13A01113) . . . . *Pag.* 16

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 22 dicembre 2012.

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. (13A01373). . . . . *Pag.* 17

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012.

Attribuzione alla dott.ssa Elisabetta Belgiorno, dell'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura»;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante «Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, «Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2010 con il quale il Prefetto a riposo dott. Giancarlo Trevisone è stato nominato per un biennio, a decorrere dal 20 ottobre 2010, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2010 con il quale al Prefetto a riposo dott. Giancarlo Trevisone è stato attribuito, a decorrere dal 20 ottobre 2010, l'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 ottobre 2012, è stato conferito al Prefetto dott.ssa Elisabetta Belgiorno l'incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto, per esigenze organizzative, di far cessare il Prefetto a riposo dott. Giancarlo Trevisone dall'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e di conferire le predette funzioni al Prefetto dott.ssa Elisabetta Belgiorno, in possesso dei requisiti di attitudine e capacità professionale evidenziati nel curriculum e nella scheda allegati, al fine di rafforzare l'attività di coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura sul territorio nazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 ottobre 2012, sulla proposta del Ministro dell'interno, concernente la nomina a Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura del Prefetto dott.ssa Elisabetta Belgiorno;

Decreta:

A decorrere dal 20 ottobre 2012, al prefetto dott.ssa Elisabetta Belgiorno è attribuito l'incarico di Commissario per coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, in sostituzione del Prefetto a riposo dott. Giancarlo Trevisone.

Il Commissario esercita le funzioni e svolge i compiti previsti dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dal Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2012
registro n. 7, Interno, foglio n. 303

13A01306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Bergolo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bergolo (Cuneo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da tutti i consiglieri assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bergolo (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marinella Rancurello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bergolo (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tutti i membri del corpo consiliare.

Anche il sindaco, con nota assunta in pari data al protocollo dell'ente, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Le dimissioni, presentate personalmente da tutti i consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 22 dicembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bergolo (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marinella Rancurello.

Roma, 18 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Lavello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lavello (Potenza);

Viste le dimissioni rassegnate da tredici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lavello (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Correale è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lavello (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 dicembre 2012.

Anche il sindaco, con nota assunta in pari data al protocollo dell'ente, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Le dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lavello (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Contale.

Roma, 18 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Rovella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Montecorvino Rovella (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montecorvino Rovella (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Vincenzo Amendola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montecorvino Rovella (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 dicembre 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 19 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Rovella (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Amendola.

Roma, 22 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2012.

Modalità attuative per l'erogazione delle risorse oggetto di accantonamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 20, che prevede che «le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo.»;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che, dopo il secondo periodo del citato art. 6, comma 20, ha aggiunto il seguente: «Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.»;

Considerato che il citato art. 6, comma 20, prevede che «con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma.»;

Considerata la necessità che il citato decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze disciplini le modalità con cui devono essere determinati gli indicatori con cui valutare quali regioni a statuto ordinario possono considerarsi adempienti ai fini della successiva erogazione delle risorse oggetto del previsto accantonamento del 10 per cento;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2012.

Decreta:

Art. 1.

Calcolo degli indicatori

1. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, oggetto di accantonamento, si considerano adempienti le regioni a statuto ordinario che hanno rispettato le seguenti condizioni:

a) hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno;

b) hanno rispettato il patto di stabilità interno.

2. Ai fini del comma 1, la quantificazione della spesa di personale e della spesa corrente è effettuata sulla base dei dati trasmessi annualmente dalle regioni alla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

3. La quantificazione delle spese per il ripiano dei disavanzi sanitari è effettuata sulla base dei dati tratti dai verbali del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

4. Ai fini dell'individuazione delle regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno e della quantificazione del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, si procede sulla base dei dati trasmessi dalle regioni per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno.

5. La verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è effettuata sulla base dei dati relativi ai due anni precedenti a quello della effettiva erogazione delle risorse oggetto di accantonamento.

Art. 2.

Erogazione delle risorse

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede annualmente all'erogazione delle risorse di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, accantonate nell'anno precedente a quello di riferimento, in favore delle regioni a statuto ordinario che abbiano rispettato le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate in proporzione allo scostamento, rispetto alla media nazionale, del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente di ciascuna regione adempiente calcolato ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti conseguenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro: GRILLI

13A01305

DECRETO 24 gennaio 2013.

Disciplina delle nuove modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi statali assegnati in attuazione dell'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto, in particolare, il comma 3-*quater* dell'art. 13 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, il quale ha previsto l'istituzione di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ai fini della concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;

Considerato che ai sensi dello stesso comma 3-*quater* alla ripartizione delle predette risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

Visti i decreti ministeriali 25 febbraio 2010, 29 aprile 2010, 9 giugno 2010, 28 ottobre 2010, 10 febbraio 2011 e 16 maggio 2011 attuativi delle risoluzioni parlamentari delle Commissioni bilancio di Camera e Senato con i quali sono stati attribuiti i contributi statali per gli importi, gli interventi e a favore degli enti individuati negli elenchi allegati agli stessi decreti;

Visto l'art. 8, comma 25, del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 2012, n. 52 che ha introdotto il comma 3-*quinquies* dell'art. 13 sopra citato;

Visto il comma 3-*quinquies* del sopracitato art. 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-*quater*. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici Territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-*quater*, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma»;

Ritenuta la necessità di definire, in base a quanto previsto dal comma 3-*quinquies* sopra citato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati beneficiari dei contributi assegnati a valere sul Fondo per l'ambiente, di cui all'art. 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti destinatari dei contributi statali di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono tenuti a redigere un'apposita certificazione dalla quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite e il rispetto del vincolo di destinazione.

Art. 2.

1. Per i soggetti di diritto pubblico la certificazione di cui all'art. 1, da redigersi utilizzando l'allegato Modello A, che fa parte integrante del presente decreto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e asseverata dall'organo preposto al riscontro amministrativo contabile.

2. Il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dalla certificazione redatta ai sensi del comma 1.

Art. 3.

1. Per i soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 2 la certificazione di cui all'art. 1, da redigersi utilizzando l'allegato Modello B, che fa parte integrante del presente decreto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal responsabile addetto alla gestione di cassa o di tesoreria ove esistente; al Modello B deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente, in corso di validità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nonché la documentazione comprovante il potere di rappresentanza.

2. La certificazione di cui all'art. 1 deve essere corredata, nel caso di interventi finanziati per la realizzazione di opere o per l'acquisto di beni e servizi, dal verbale di collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione dell'intervento finanziato, sottoscritti dal responsabile tecnico che ha eseguito la prestazione.

Art. 4.

1. La certificazione redatta con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 deve essere trasmessa, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuto pagamento delle somme dovute a conclusione dell'intervento complessivamente finanziato, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, che ne da comunicazione alla corrispondente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per il relativo controllo.

2. Al fine di consentire il rispetto del termine di cui al precedente comma, i soggetti destinatari dei contributi statali di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sono tenuti a comunicare alla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo la data del completo pagamento dell'intervento finanziato.

3. Per i soggetti che hanno già presentato la relazione conclusiva e la certificazione previste dai decreti ministeriali 25 febbraio 2010, 9 giugno 2010, 28 ottobre 2010, 10 febbraio 2011 e 16 maggio 2011, ovvero che hanno già concluso gli interventi finanziati ed erogate le relative somme senza presentare la predetta documentazione, il termine di 60 giorni di cui al comma 1 per la trasmissione della certificazione ivi prevista decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

4. La documentazione contabile inerente i lavori realizzati non dovrà essere trasmessa in allegato alla certificazione di cui agli articoli 2 e 3 ma dovrà essere conservata presso la sede dell'ente, per un periodo non inferiore a dieci anni, per essere esibita qualora venga richiesta dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 5.

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

a. qualora l'erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;

b. qualora le somme erogate non siano state oggetto di certificazione;

c. qualora i soggetti beneficiari utilizzino, anche parzialmente, i contributi assegnati per finanziare interventi diversi da quelli puntualmente individuati dalle commissioni parlamentari competenti.

Art. 6.

1. Qualora i costi sostenuti complessivamente per la realizzazione dell'intervento finanziato risultino inferiori all'importo erogato, la differenza, rappresentante economia a qualunque titolo realizzata, deve essere versata al cap. 2368 - Capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (Codice IBAN: 19R0100003245348010236806).

2. Al versamento al bilancio dello Stato dei contributi ricevuti, con le modalità previste al comma 1, sono altresì obbligati i beneficiari che, successivamente all'erogazione del contributo, si trovino nell'impossibilità di realizzare, per qualunque motivo, gli interventi finanziati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

MODELLO A

CERTIFICAZIONE DI CUI AL D.L. DEL 2 MARZO 2012, N. 16 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 3-quater, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

ENTE……

CODICE FISCALE

INDIRIZZO
……
……

TEL./FAX

DENOMINAZIONE INTERVENTO FINANZIATO

………

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICEVUTO
€………………………………………………………………..con D.M. n. ………….del…………………
EROGAZIONI:
data …………………….. €…………………………………..
data …………………….. €…………………………………..
data …………………….. €…………………………………..

RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTIVAMENTE PAGATE

CREDITORE	TITOLO DI SPESA	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO
			€
			€
			€
			€
			€
		TOTALE	€

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:

- che l'intervento finanziato si è concluso in data…………………………………………..
- di aver utilizzato il contributo economico ottenuto per lo scopo specifico per cui è stato concesso;
- che il contributo concesso è stato utilizzato:
  - ☐ integralmente
  - ☐ nella misura ridotta di €………………………….. e che la differenza di euro ……………………….. è stata versata al cap. 2368 -Capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (Codice IBAN: 19R0100003245348010236806) di cui si allega copia del versamento.

___________________________ TIMBRO DELL'ENTE

(Firma del legale rappresentante)

Il Responsabile del servizio finanziario……………………………………………………………..

L'organo di riscontro amministrativo-contabile (1)…………………………………………………..

…………………………, li ……………………………….

(1) Organo di revisione economico –finanziario per gli enti locali; collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale per gli enti pubblici.

INTESTAZIONE

SOGGETTO BENEFICIARIO

MODELLO B

OGGETTO: Certificazione, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, delle spese sostenute in relazione al contributo complessivo di €……………………………concesso per l'iniziativa denominata:

………
………

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….nato a ………………………………………..(……..)

Il …………………………………….in qualità di rappresentante legale di………………………………………………………

……………………………………………………… Con sede in ………………………………………………………..n. ………………

Comune di …………………………………………(………) CF/PI………………………………………………………………………..

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'oggetto, in nome e per conto del soggetto beneficiario che rappresenta

DICHIARA

- che il contributo complessivo di €…………………………. concesso con D.M. n. …………..del………………………, ai sensi dell'art. 13, *comma 3-quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008 e successive integrazioni, ed erogato:
  data…………………......€…………………………………………..
  data…………………......€…………………………………………..
  data…………………......€…………………………………………..
  è stato effettivamente e regolarmente destinato al raggiungimento delle finalità individuate dal citato Decreto ministeriale;
- che l'intervento oggetto del finanziamento si è concluso in data…………………………………………………………
- che il contributo concesso è stato utilizzato:

  ☐ integralmente

  ☐ nella misura ridotta di €…………………………… e che la differenza di euro……………………………………

è stata versata al cap. 2368 - Capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (Codice IBAN: 19R0100003245348010236806) di cui si allega copia del versamento.

- che per la realizzazione dell'iniziativa in questione ha sostenuto le seguenti spese:

TIPO DOCUMENTO	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
		TOTALE	€

- che tutti i documenti originali sono conservati, per un periodo non inferiore a dieci anni, presso………………………………………………………………………… a disposizione per eventuali verifiche su richiesta degli organi di controllo.

Si allega:

- ☐ Verbale di collaudo
- ☐ Attestazione di regolare esecuzione
- ☐ Documentazione comprovante il potere di rappresentanza
- ☐ Fotocopia documento di riconoscimento

Data………………………………

____
Firma del Rappresentante Legale

____

Firma dell'addetto alla gestione di cassa o di tesoreria

13A01275

DECRETO 1° febbraio 2013.

Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la direttiva 2006/70/CE della commissione del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e, in particolare, l'art. 25, comma 2, nonché l'art. 25, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo;

Vista la Sezione IV del Capo I del Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto l'accordo tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti, raggiunto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 41, paragrafo 1 della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011 e la necessità di modificarlo come segue a seguito dell'accordo raggiunto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

Rilevato che l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti non preclude la necessità di operare in base all'approccio basato sul rischio e costituisce una presunzione confutabile per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nei rapporti con enti aventi sede in detti Stati e territori;

Considerato altresì che, nonostante l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti è ribadito l'obbligo di cui all'art. 13 della direttiva 2005/60/CE di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nei rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti Stati e territori;

Vista la necessità di assicurare l'uniformità dell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti con quello redatto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e la rilevanza a tale fine della concertazione con gli Stati membri e con la Commissione europea anche nell'ipotesi prevista dal successivo art. 3 del presente decreto;

Viste le informazioni disponibili a livello internazionale, le informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale sulla base delle raccomandazioni e della metodologia GAFI riviste nel 2003, nonché le ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati;

Considerato che la lista comune non include gli Stati appartenenti all'area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che beneficiano di un riconoscimento automatico di equivalenza basato sull'obbligo, per tali paesi, di dare applicazione alle misure di cui alla direttiva 2005/60/CE;

Considerato che la commissione non ha finora adottato alcuna decisione ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 della citata direttiva 2005/60/CE ove si prevede che la Commissione europea, qualora rilevi che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'art. 11, paragrafo 1 o 2, all'art. 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera *b)* dell'art. 40 o dell'art. 16, paragrafo 1, lettera *b)* della direttiva stessa o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all'art. 31, paragrafo 1, primo comma della Direttiva, adotti una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'art. 41, paragrafo 2 della Direttiva medesima;

Considerato che l'art. 33 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che, quando la commissione adotta una decisione a norma dell'art. 40, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE, i destinatari del citato decreto non possano ricorrere a soggetti terzi del paese terzo oggetto della decisione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)* del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 25, comma 1 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli enti creditizi e finanziari situati in Stati extracomunitari ritenuti equivalenti saranno assoggettati a obblighi semplificati di identificazione e che l'art. 25, comma 4 del medesimo decreto legislativo dispone che, anche in tal caso gli enti e le persone soggetti al decreto raccolgano comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di misure semplificate;

Considerato che l'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli intermediari finanziari di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabiliscano che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione prevedendo altresì l'obbligo, per tali soggetti, qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, di darne notizia all'autorità di vigilanza di settore in Italia e di adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Considerato che l'art. 29 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, consente ai soggetti destinatari degli obblighi di fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi e che responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ricorrono a terzi;

Considerato che l'art. 32 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabilisce che per «terzi» devono intendersi gli enti o le persone enumerati nell'art. 2 della direttiva 2005/60/CE o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, a condizione che siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; che applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e che siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria nella seduta del 15 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, gli Stati extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono:

1. Australia;
2. Brasile;
3. Canada;
4. Hong Kong;
5. India;
6. Giappone;
7. Repubblica di Corea,
8. Messico;
9. Singapore;
10. Stati Uniti d'America;
11. Repubblica del Sudafrica;
12. Svizzera.

Art. 2.

L'elenco di cui all'art. 1 include altresì, con i medesimi effetti indicati nell'articolo detto, i seguenti territori:

1. Mayotte;
2. Nuova Caledonia;
3. Polinesia francese;
4. Saint-Pierre e Miquelon;
5. Wallis e Futuna;
6. Aruba;
7. Curacao;
8. Sint Maarten;
9. Bonaire;
10. Sint Eustatius;
11. Saba.

Art. 3.

L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sarà soggetto a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 1° febbraio 2013

Il Ministro: GRILLI

13A01304

DECRETO 1° febbraio 2013.

Disposizioni applicative della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, dei dati e delle informazioni sui casi di sospetta falsificazione dell'euro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, come modificato dal Regolamento (Ce) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'Euro contro la falsificazione;

Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie, articoli 7 ed 8;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2002, Modalità riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsità;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 24 novembre 2006, n.286, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, in particolare l'art. 2, comma 152, come modificato dall'art. 97, comma 2, lettera *a)*, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto l'art. 17 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2007, n. 112, recante Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012, Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 26 settembre 2002, Modalità e termini per l'invio delle segnalazioni riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di falsità ritirate o sequestrate da parte delle Forze di Polizia;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) Codice CAB: (acronimo di Codice Avviamento Bancario) numero, composto da cinque cifre, che identifica univocamente una filiale o agenzia di una banca o istituto di credito. Questo numero è utilizzato assieme al codice ABI per indicare in maniera concisa e univoca la particolare succursale.

b) Codice ABI: (acronimo di Associazione Bancaria Italiana) è un numero composto da cinque cifre, la prima delle quali è sempre 0 (zero). Tale numero rappresenta univocamente la banca o l'istituto di credito a cui è stato assegnato.

c) Dati ed informazioni: elementi di dettaglio relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e monete denominate in euro sospette di falsità;

d) Gestore del contante: soggetto obbligato al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsità ed alla compilazione dei relativi verbali tramite il sistema SIRFE quale ente segnalante;

e) Sede centrale: ufficio principale del gestore del contante obbligato al ritiro ed alla trasmissione di banconote e monete denominate in euro sospette di falsità, interfaccia unico con il Ministero dell'Economia e Finanze per l'abilitazione e l'accreditamento al sistema SIRFE;

f) UCAMP: «Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento», istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/ Direzione V «Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali».

g) SIRFE: acronimo di Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi Euro, archivio informatizzato per la raccolta dei dati e delle informazioni relative ai casi di sospetta falsità di banconote e monete denominate in Euro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/Direzione V/UCAMP;

h) Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Art. 2.

Soggetti obbligati alla compilazione ed invio dei verbali di ritiro delle banconote e delle monete in euro

I gestori del contante, obbligati al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsità, che provvedono alla compilazione dei relativi verbali tramite il sistema SIRFE sono:

a) le banche;

b) nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-*bis* del decreto legislativo n. 385/1993, gli istituti di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-*sexies* del decreto legislativo n. 385/1993 e gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-*sexies* del decreto legislativo n. 385/1993;

c) altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico, compresi:

i soggetti (cc.dd. società di servizi) che svolgono professionalmente l'attività di contazione, di verifica dell'autenticità e dell'idoneità delle banconote, inclusi quelli autorizzati alle attività di trasporto e di custodia del contante ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. *b)* del decreto legislativo n. 231/2007;

i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

altri soggetti, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di tale attività;

d) le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle categorie di operatori indicate nei precedenti alinea.

Art. 3.

Modalità di trasmissione dei verbali di ritiro delle banconote e delle monete in euro

I gestori del contante, di cui al precedente articolo, trasmettono al Ministero dell'Economia e Finanze i dati e le informazioni di cui al successivo art. 5, esclusivamente per via telematica per il tramite del sistema SIRFE.

Art. 4.

Abilitazione al sistema SIRFE dei gestori del contante

1. I gestori del contante, obbligati al ritiro del contante sospetto di falsità ed alla redazione dei relativi verbali di cui all'art. 2, accedono al sistema SIRFE attraverso procedura di accreditamento gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/UCAMP, assicurata tramite protocollo cifrato con modalità di identificazione utente/chiave d'accesso.

A tal fine, gli stessi, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, sono tenuti obbligatoriamente a richiedere le credenziali di accesso al sistema SIRFE all'UCAMP.

2. I gestori del contante, nell'ambito dei propri sistemi informatici, adottano procedure idonee al riconoscimento diretto ed alla identificazione certa del proprio utente.

3. Al fine di garantire l'identificazione certa dei singoli utenti, in ogni caso la richiesta delle credenziali di accesso al sistema include l'indicazione del codice fiscale della persona fisica.

4. I gestori del contante, nell'ambito dei propri sistemi informatici, adottano inoltre: specifiche regole di gestione delle credenziali di autenticazione al proprio sistema informativo, che prevedano l'emissione e la distribuzione di tali credenziali agli utenti in maniera sicura seguendo una procedura formalizzata; termini di scadenza e criteri di robustezza delle credenziali utilizzate; profili di autorizzazione specifici per l'utilizzo del sistema SIRFE nel caso di meccanismi di accesso di tipo federato («login silente»).

5. Nel caso di utilizzo di meccanismi di accesso di tipo federato i gestori del contante, al fine di garantire l'effettiva rispondenza delle abilitazioni correnti degli utenti alle funzioni effettivamente svolte, adottano una procedura per la verifica sistematica e la revisione periodica delle utenze e dei relativi profili di autorizzazione. Inoltre conservano, con una periodicità di 180 giorni, i log di tracciamento degli accessi al proprio sistema informativo, con possibilità di individuare l'utente interno che abbia effettuato un determinato accesso al SIRFE nel caso di rilevamento di anomalie anche da parte dell'UCAMP.

Art. 5.

Alimentazione del sistema SIRFE

1. I gestori del contante, all'atto della rilevazione della banconota o moneta sospetta di falsità, e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo, inseriscono nel sistema SIRFE i dati e le informazioni, secondo la nomenclatura indicata nella maschera di inserimento presente nel sistema, di seguito indicata:

a) Dati identificativi del gestore del contante:

protocollo interno (eventuale) (numero di protocollo interno del gestore del contante);

data verbale (data di acquisizione nel sistema Sirfe del verbale di sospetta falsità);

codice ABI (codice identificativo della sede centrale del gestore del contante - Istituti bancari, Poste Italiane S.p.a.);

codice CAB (codice identificativo dell'ufficio del gestore del contante - Istituti bancari, Poste Italiane S.p.a.);

codice frazionario (eventuale) (codice frazionario degli sportelli di Poste Italiane S.p.a.);

codice ente (codice identificativo delle sedi centrali dei gestori del contante privi di codice *ABI)*;

codice ufficio (codice identificativo degli uffici dei gestori del contante privi di codice *CAB)*;

ente verbalizzante (denominazione per esteso dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

indirizzo (indirizzo dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

provincia (provincia dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

comune (comune dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

telefono (numero di telefono dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

fax (numero di fax dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

data di individuazione della banconota/moneta sospetta di falsità.

b) Dati identificativi delle banconote/monete ritirate:

Taglio;

Serie (solo per le banconote);

Nazione emittente (solo per le monete);

1° combinazione alfanumerica (solo per le banconote);

2° combinazione alfanumerica (solo per le banconote);

Plate number (solo per le banconote);

Numero di pezzi;

Note;

c) Persona che ha presentato la banconota/moneta:

Cognome;

Nome;

Data di nascita;

Luogo di nascita;

Luogo di residenza;

Indirizzo;

Cap;

Telefono.

Il sistema fornisce esplicita conferma ai soggetti obbligati accreditati in ordine all'avvenuta corretta comunicazione dei dati e delle informazioni, mediante apposita schermata di notifica.

Al fine di migliorare le funzionalità e la gestione del SIRFE, il sistema può essere alimentato da altri dati o informazioni a carattere tecnico, con esclusione di qualsiasi altro dato personale.

2. I gestori del contante sono responsabili dell'esattezza e della completezza dei dati che alimentano il sistema SIRFE.

3. L'UCAMP provvede - anche attraverso modalità informatiche - all'inserimento nel sistema SIRFE dell'esito delle perizie effettuate e comunicate dalla Banca d'Italia e dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sulle banconote e monete sospette di falsità, in ordine alla conferma ed alla tipologia della falsificazione.

4. L'UCAMP provvede inoltre all'inserimento nel sistema SIRFE delle segnalazioni inviate secondo le modalità ed i termini di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 26 settembre 2002 riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di falsità ritirate o sequestrate da parte delle Forze di polizia.

Art. 6.

Uso dei dati e delle informazioni

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/Direzione V/UCAMP utilizza i dati e le informazioni quale Autorità nazionale designata in attuazione del Regolamento (CE) n. 1338/2001 per la raccolta e l'analisi dei dati sulla falsificazione dell'euro e per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 17, comma 1, lett. *a)*, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2007, n. 112, recante Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166.

Art. 7.

Titolarità del sistema e protezione dei dati e delle informazioni ivi inseriti

1. I dati e le informazioni inseriti nel sistema SIRFE sono trattati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento del Tesoro è il titolare del sistema SIRFE e del trattamento dei dati e delle informazioni ivi contenuti.

3. I gestori del contante, titolari del trattamento dei dati e delle informazioni comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze/ Dipartimento del Tesoro, assicurano, nell'ambito dei loro sistemi, l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto legislativo, essi informano le persone che hanno presentato le banconote e/o le monete sospette di falsità, in particolare in ordine alla trasmissione dei dati e delle informazioni per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/ Direzione V «Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali/ UCAMP.

Art. 8.

Consultazione dei dati

Ogni gestore del contante può consultare esclusivamente i dati di cui all'art. 5 inviati dal medesimo gestore, nonché quelli comunicati da altri soggetti obbligati legati allo stesso in funzione di rapporti contrattuali inerenti alla gestione o manipolazione del contante per suo conto. La consultazione non richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'UCAMP.

Art. 9.

Assistenza tecnica e formativa ai gestori del contante

1. L'UCAMP assicura l'assistenza nei confronti dei soggetti obbligati - anche avuto riguardo alle modalità di accreditamento di cui all'art. 4 - in particolare mantenendo aggiornato un manuale utenti pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. Un'assistenza online è altresì disponibile attraverso caselle di posta elettronica dedicate.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze/UCAMP promuove appositi incontri formativi e di aggiornamento rivolti ai gestori del contante nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.

Controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul corretto funzionamento del sistema SIRFE

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento del Tesoro, nell'esercizio delle funzioni di titolare del sistema SIRFE, sovrintende al corretto funzionamento ed all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalità di trasmissione dei verbali per via telematica.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

I gestori del contante inviano al Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento del Tesoro i dati e le informazioni - ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 - attraverso il sistema SIRFE, a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 12.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2013

Il Ministro: GRILLI

13A01308

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 gennaio 2013.

Determinazione delle quote di sostanze stupefacenti e psicotrope, già attribuite alla ditta Fidia Farmaceutici S.p.A., che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2013, dalla ditta Olon S.p.A.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso che con decreto direttoriale 8 novembre 2012 recante «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2013» la ditta Fidia Farmaceutici S.p.A. è stata autorizzata a fabbricare e mettere in vendita in Italia ed all'estero specifiche quote di sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Preso atto che, con atto notarile in data 8 novembre 2012, la ditta Fidia Farmaceutici S.p.A ha conferito il ramo d'azienda «Divisione Solmag», a favore della ditta Olon S.p.A., con effetto dal 1° dicembre 2012;

Preso atto, pertanto, che sono decadute a seguito del citato conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, l'autorizzazione n. 14340 del 10 settembre 2012 alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope e la determinazione delle quote attribuite alla ditta Fidia Farmaceutici S.p.A, di cui al decreto direttoriale summenzionato;

Vista l'istanza in data 16 gennaio 2013, con cui la ditta Olon S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita in Italia ed all'estero, nel corso dell'anno 2013, le seguenti quote di sostanze stupefacenti e psicotrope, già autorizzate alla ditta Fidia Farmaceutici S.p.A:

Sostanze	Per l'Italia	Per l'estero
amfepramone	kg 0	kg 2.850
benzfetamina	kg 90	kg 900
fendimetrazina	kg 0	kg 8.400
fentermina	kg 0	kg 8.000
pentazocina	kg 100	kg 2.000

Preso atto che la ditta Olon S.p.A è stata autorizzata alla fabbricazione e al commercio delle citate sostanze;

Decreta:

La ditta Olon S.p.A, via Milano, 186 - Garbagnate Milanese (Milano) è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita in Italia ed all'estero, nel corso dell'anno 2013, le seguenti quote di sostanze stupefacenti e psicotrope, già attribuite, con autorizzazione decaduta nei riguardi della stessa, alla ditta Fidia Farmaceutici S.p.A:

Sostanze	Per l'Italia	Per l'estero
amfepramone	kg 0	kg 2.850
benzfetamina	kg 90	kg 900
fendimetrazina	kg 0	kg 8.400
fentermina	kg 0	kg 8.000
pentazocina	kg 100	kg 2.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2013

Il direttore: APUZZO

13A01113

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2012.

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», ed in particolare il Capo II, di tutela della salute della lavoratrice, il Capo III, che disciplina il congedo di maternità e il Capo V, relativo al congedo parentale;

Visti il decreto interministeriale 12 luglio 2007 di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, nonché l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce a tali lavoratrici un congedo parentale di tre mesi;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» la quale, all'art. 4, commi 24 e seguenti, definisce misure sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

Visto in particolare il comma 24, lettera *a)*, del citato art. 4, che introduce l'istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché un congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in congedo di maternità;

Visto l'art. 4, comma 24, lettera *b)*, della medesima legge che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

Visti infine i commi 25 e 26 dell'art. 4 sopracitato, a mente dei quali si prevede che siano definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure di cui al comma 24, lettere *a)* e *b)* citate, e siano determinati il numero e l'importo dei voucher, nonché si provvede a determinare, per la misura di cui al comma 24, lettera *b)*, la quota di risorse da destinare alla misura per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sul fondo di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto opportuno individuare modalità che consentano il monitoraggio della misura sperimentale, in coerenza con l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 92 del 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione del congedo del padre

1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'art. 4, comma 24, lettera *a)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.

2. Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell'art. 4, comma 24, lettera *a)* citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

4. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.

5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche al padre adottivo o affidatario.

6. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui ai commi 2 e 3, si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.

Art. 2.

Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre

1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite nell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

Art. 3.

Modalità di fruizione

1. In relazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.

2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

3. I congedi di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 1, non possono essere frazionati ad ore.

Art. 4.

Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

1. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 92 del 2012.

2. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

Art. 5.

Misura del beneficio e modalità di erogazione

1. Il beneficio di cui all'art. 4 consiste in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

2. Il contributo per il servizio di baby-sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

Art. 6.

Modalità di ammissione

1. Per accedere all'uno o all'altro dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico operative stabilite in tempo utile dall'I.N.P.S., indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all'art. 4 intende accedere e di quante mensilità intenda usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

2. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le domande dovranno essere presentate nel corso dello spazio temporale, unico a livello nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall'INPS, che provvederà a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso i diversi canali informativi disponibili. All'esito del monitoraggio di cui in premessa, l'INPS potrà valutare, per gli anni 2014 e 2015, un eventuale frazionamento delle procedure di ammissione ai benefici, con consequenziale correlato frazionamento delle risorse disponibili nell'anno considerato.

3. Possono partecipare ai bandi, oltre alle lavoratrici i cui figli siano già nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.

4. Il beneficio di cui agli articoli 4 e 5 è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate all'art. 10, comma 1, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione.

5. Le graduatorie sono pubblicate dall'INPS entro quindici giorni dalla scadenza del bando.

6. Entro i successivi quindici giorni, le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributo al servizio di baby-sitting, potranno recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti.

Art. 7.

Esclusioni e limitazioni

1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'art. 4 le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:

risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;

usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

3. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino ad un massimo di tre mesi.

4. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cui all'art. 4, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

Art. 8.

Procedura per la realizzazione dell'elenco

1. L'INPS provvede alla redazione di apposite istruzioni, pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it, sia per l'istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all'art. 4, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 92/2012, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.

2. Successivamente alla pubblicazione, le strutture pubbliche e private accreditate che abbiano interesse potranno presentare on-line all'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimo sarà poi pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e sarà liberamente consultabile.

3. L'elenco sarà, inoltre, aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on-line delle madri lavoratrici aventi diritto al contributo di cui all'art. 4, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 92/2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda on-line, le strutture presenti in elenco.

4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on-line per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.

Art. 9.

Riduzione del congedo parentale

1. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti, comporta, per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell'art. 5, comma 1, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l'INPS comunicherà al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

Art. 10.

Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

1. I benefici di cui agli articoli 4 e 5, sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La relativa spesa, pari ad € 20.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, graverà sul capitolo 2180 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne» per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015.

3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 314

13A01373

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-037) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00